

Allegato C

STATUTO

DENOMINAZIONE

- 1) E' costituita un'Associazione denominata "STOP TB ITALIA ONLUS"

SEDE

- 2) L'associazione ha sede in Milano (MI), viale Zara n.81

DURATA

- 3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

- 4) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed opera nei confronti di soggetti svantaggiati.

Finalità dell'associazione è supportare l'Italia nel mantenimento dell'impegno preso durante la riunione dei G8 (Okinawa luglio 2000), finalizzato alla riduzione dell'incidenza globale della Tuberculosis (TB) del 50% (cinquanta per cento) entro il 2010 (duemiladieci).

Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà:

- Promuovere attività di raccolta fondi da devolvere ad enti pubblici, privati o istituzioni riconosciute per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed operativa nel campo della tubercolosi.
- Supportare economicamente pazienti con tubercolosi e familiari di pazienti in condizioni economiche evidentemente disagiate, nei limiti e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo. Il supporto economico è limitato a spese accessorie quali:

trasporto del paziente da un Ospedale ad un Centro specializzato; eventuali visti o permessi. In ogni caso, l'associazione non potrà farsi carico delle spese di vitto, alloggio ed eventuale indennizzo per pazienti in terapia.

- L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
 - Svolgere attività connesse, non prioritarie, ovvero di supporto al perseguimento dello scopo di cui sopra. In tali attività rientrano:
 - Informazione del pubblico e delle autorità riguardo alla malattia.
 - Assistenza telefonica e telematica a pazienti e popolazione generale.
 - Formazione di personale operante in nome dell'Associazione.
- 5) L'Associazione è riconosciuta come Partner nella iniziativa globale "STOP TB". Sarà rappresentata al Global DOTS Expansion Working Group. E' strettamente collegata con la International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases.

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

- 6) Sono Soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
- L'iscrizione è aperta a tutte le persone fisiche e organizzazioni con espresso interesse nella prevenzione e nel controllo globali della tubercolosi.
- Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
- 7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascuno associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

- 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso ai sensi dell'art.6.

PATRIMONIO

- 9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

- 10) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;

- il Comitato tecnico scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il verbale della riunione annuale sarà reso pubblico entro due mesi dalla riunione. Gli argomenti dell'Ordine del Giorno saranno proposti dai Membri dell'Associazione alla Segreteria non più tardi di un mese prima della data stabilita della Riunione. Gli argomenti dovranno essere approvati.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla nomina del Comitato tecnico scientifico.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante convocazione per via informatica o per lettera a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tenendo conto della "impossibilità per alcuni soci di garantire la partecipazione reale e fisica alla vita dell'associazione." (Circ. n. 124/E 1998), ed essendo i Soci cittadini residenti in tutta Italia ed Europa, ciascun socio può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, purché non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, o anche da altra persona non socio, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 10 membri, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea e sono rieleggibili.

15) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica ed il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio di Amministrazione spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o al Segretario Generale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione valuta e ratifica gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione stabiliti dal Comitato tecnico scientifico, stabilisce l'ammontare

della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predisponde il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà con scadenza quadrimestrale. Gli Argomenti dell'Ordine del Giorno saranno proposti dai membri ed avvallati dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare "gruppi di lavoro" qualora lo ritenga necessario.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

17) Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 a 10 esperti competenti nei campi in cui l'associazione opera. E' responsabile degli indirizzi tecnico scientifici e delle direttive generali dell'Associazione. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione. Si riunisce con scadenza bimestrale. E' presieduto dal Segretario Generale dell'Associazione.

I membri del comitato tecnico scientifico sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il comitato tecnico scientifico redige la relazione annuale da presentare all'Assemblea sulle attività svolte dall'Associazione.

PRESIDENTE e SEGRETARIO GENERALE

18) Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Segretario Generale.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

19) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Detta attività potrà essere delegata al Segretario Generale.

Il Segretario Generale è un tecnico competente, è responsabile del coordinamento delle attività dell'Associazione e presiede il comitato tecnico scientifico. Rappresenta l'Associazione alle riunioni generali internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio di Amministrazione ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

20) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge o statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

22) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

RINVIO

23) Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme statutarie valgono quelle di legge in materia.

In originale firmato:

LAURA MURABITO

CATERINA BIMA - NOTAIO

